



PROTOCOLLO ANTICOID E AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
BIOLOGICO VIRUS SARS-COV-2

ANNO SCOLASTICO  
2021/2022



Via Bovini, 41 – 48123 Ravenna Tel. 0544/465497  
Email: [info@sicurezzaoggi.com](mailto:info@sicurezzaoggi.com) URL [www.sicurezzaoggi.com](http://www.sicurezzaoggi.com)  
ISO 9001-2015 - CERT. N. 9175

# ***Protocollo sicurezza anticovid-19 e Aggiornamento della valutazione del rischio biologico da sars-cov-2***



*(Art. 271 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (a.s.2021/2022) e Piano scuola 2021-22,...)*

**Anno Scolastico 2021/2022**

Aggiornato al 1/09/2021

Approvato dal Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_ (firma)



## SOMMARIO

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SOMMARIO.....</b>                                                                                             | <b>2</b>  |
| <b>RISCHIO BIOLOGICO DA CONTAGIO DA SARS-COV2.....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| CLASSIFICAZIONE .....                                                                                            | 4         |
| ULTERIORI INDICAZIONI SARS-COV-2 .....                                                                           | 5         |
| LAVORATORI O SOGGETTI FRAGILI .....                                                                              | 5         |
| TITOLO X DEL D.LGS 81/2008 .....                                                                                 | 6         |
| CORONAVIRUS COVID-19 .....                                                                                       | 6         |
| TRASMISSIONE .....                                                                                               | 7         |
| SINTOMI.....                                                                                                     | 7         |
| TRATTAMENTO .....                                                                                                | 7         |
| RICHIESTE NORMATIVE.....                                                                                         | 8         |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....                                               | 10        |
| SCENARI STANDARD .....                                                                                           | 11        |
| METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....                                                         | 14        |
| <b>DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS .....</b>                              | <b>17</b> |
| <b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO .....</b> | <b>17</b> |
| <i>Quarantena.....</i>                                                                                           | <i>18</i> |
| <i>Isolamento .....</i>                                                                                          | <i>20</i> |
| <b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROTOCOLLO ANTICOID PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO.....</b>            | <b>22</b> |
| PREMESSA.....                                                                                                    | 22        |
| COMUNICAZIONE.....                                                                                               | 22        |
| REFERENTE COVID.....                                                                                             | 22        |
| COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE .....                                                                            | 22        |
| SCREENING, TAMPONE DIAGNOSTICO E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI.....                           | 23        |
| GREEN PASS .....                                                                                                 | 23        |
| IL GREEN PASS A SCUOLA: SCHEDA DI SINTESI .....                                                                  | 25        |
| ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE E COSA DEVE CONTENERE LA CERTIFICAZIONE .....                                       | 26        |
| <i>Esperti esterni e lavoratori retribuiti direttamente dall'Istituto Scolastico .....</i>                       | <i>27</i> |
| <i>Lavoratori in appalto di cui la Scuola non è Committente (servizio mensa, educatori, ecc...) .....</i>        | <i>27</i> |
| MISURE DI CARATTERE GENERALE .....                                                                               | 28        |
| MODALITÀ APPLICATIVE DEL PROTOCOLLO .....                                                                        | 28        |
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA.....                                                      | 29        |
| DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE .....                                  | 29        |
| SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA .....                                                                    | 30        |
| PRODOTTI DA UTILIZZARE .....                                                                                     | 31        |
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI.....                                                             | 31        |
| DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....                           | 32        |
| <i>Studenti.....</i>                                                                                             | <i>32</i> |
| <i>Personale della scuola .....</i>                                                                              | <i>32</i> |
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO .....                                                       | 32        |
| ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO .....                                                                        | 33        |
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI .....                                                        | 33        |
| <i>Aule Personale Docente.....</i>                                                                               | <i>33</i> |
| <i>Mensa Scolastica .....</i>                                                                                    | <i>33</i> |
| <i>Area Break .....</i>                                                                                          | <i>34</i> |
| <i>Zone di Ingresso/Uscita .....</i>                                                                             | <i>34</i> |
| DISPOSIZIONI RELATIVE AD AULE, LABORATORI E ALTRI SPAZI .....                                                    | 35        |
| <i>Aule didattiche.....</i>                                                                                      | <i>35</i> |



|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Laboratori e aule attrezzate .....</i>                                | <i>35</i> |
| <i>Aula magna e Auditorium.....</i>                                      | <i>36</i> |
| <i>Uffici.....</i>                                                       | <i>36</i> |
| <i>Servizi igienici.....</i>                                             | <i>36</i> |
| <i>Spogliatoi del personale .....</i>                                    | <i>37</i> |
| <i>Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali .....</i>   | <i>37</i> |
| <i>Spogliatoi Palestre .....</i>                                         | <i>37</i> |
| <i>Spazio "COVID" .....</i>                                              | <i>38</i> |
| <b>ATTIVITÀ E MOMENTI DI VITA SCOLASTICA.....</b>                        | <b>39</b> |
| ATTIVITÀ DIDATTICA .....                                                 | 39        |
| VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE.....                            | 39        |
| INTERVALLO.....                                                          | 39        |
| PRE E POST SCUOLA.....                                                   | 39        |
| ATTREZZATURE.....                                                        | 39        |
| RIUNIONI .....                                                           | 39        |
| <b>ASPETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA .....</b>               | <b>40</b> |
| LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.....    | 40        |
| CRITERI GENERALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.....                        | 41        |
| DORMITORI .....                                                          | 41        |
| <b>ASPETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR. ....</b> | <b>42</b> |
| APPENDIABILI .....                                                       | 42        |
| ZAINI.....                                                               | 42        |
| <b>SEGNALETICA .....</b>                                                 | <b>42</b> |
| <b>MODULISTICA, REGISTRI, DICHIARAZIONI E CONTROLLI .....</b>            | <b>43</b> |
| <b>MESSA A CONOSCENZA DELLA PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE .....</b>   | <b>43</b> |
| <b>CONCLUSIONI.....</b>                                                  | <b>43</b> |
| <b>ALLEGATO A: CHECK LIST ADEMPIMENTI .....</b>                          | <b>44</b> |
| <b>ALLEGATO B: ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANTICOVID D'ISTITUTO .....</b>     | <b>45</b> |
| <b>ALLEGATO C: ORGANIZZAZIONE ACCESSI NEI PLESSI.....</b>                | <b>46</b> |



## RISCHIO BIOLOGICO DA CONTAGIO DA SARS-COV2

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

*Art. 266. Campo di applicazione*

1. *Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.*

...

*Ai sensi del Titolo X s'intende per:*

- a) *agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*
- b) *microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*
- c) *coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.*

## CLASSIFICAZIONE

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) *agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;*
- b) *agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;*
- c) *agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;*
- d) *agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.*

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Il Ministero invita i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

I casi di intervento immediato vengono invece ricondotti esclusivamente ai soggetti che presentino sintomi influenzali e che siano stati a contatto con persone malate o che provengano dalle zone coinvolte dal contagio



(per l'individuazione delle zone a rischio la circolare rinvia al sito web dell'OMS). In simili circostanze, i datori di lavoro sono invitati a segnalare il caso "sospetto" ai servizi sanitari adottando, nell'attesa dell'intervento, misure atte ad evitare la possibile diffusione del contagio.

## ULTERIORI INDICAZIONI SARS-COV-2

Secondo l'Allegato XLVI del DLgs 81/08 è classificato: coronaviridae virus di classe 2. La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

Pertanto, in funzione del suo aumentato rischio, delle attuali scarse conoscenze degli effetti sulle donne in gravidanza e sul nascituro, del rischio sociale e non specifico all'ambiente di lavoro (ad esclusione degli ambienti sanitari), **si considera tale agente infettivo pericoloso per la salute della lavoratrice in gravidanza.**

## LAVORATORI O SOGGETTI FRAGILI

Si suggerisce di chiedere al Medico Competente come procedere sia rispetto all'informazione sia rispetto alle eventuali procedure da mettere in atto.



## TITOLO X DEL D.LGS 81/2008

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all'esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi inderogabili quali la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche l'istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello dei casi di malattia e decesso.

E se il rischio di infezione da agenti biologici (compreso dunque quello relativo all'influenza da virus oppure la più grave polmonite da coronavirus (Covid-19)), è più alto nel comparto sanità, vi sono anche altri contesti lavorativi che possono essere interessati in modo piuttosto significativo dal rischio di infezione da influenza pandemica: dagli aeroporti, all'attività di assistenza familiare, esercizi commerciali con elevato afflusso di pubblico, tatuatori ecc.

Nel caso poi di epidemia particolarmente virulenta tutte le attività umane possono essere esposte al rischio di infezione. È possibile distinguere quattro livelli di rischio per gli operatori:

1. **Occupazioni a rischio di esposizione molto alto:** operatori sanitari (OS) che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus, OS o laboratoristi che raccolgono o manipolano campioni provenienti da soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus.
2. **Occupazioni a rischio di esposizione alto:** operatori sanitari (OS) adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus; operatori sanitari (OS) adibiti al trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all'interno di ambulanze, operatori sanitari (OS) che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico; addetti alle camere mortuarie.
3. **Occupazioni a rischio di esposizione medio:** lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, lavoratori nel settore del trasporto aereo e navale, personale scolastico, lavoratori del settore alberghiero, forze dell'ordine, lavoratori del commercio, in particolare addetti alle casse ecc...
4. **Occupazioni a rischio di esposizione basso:** impiegati di uffici senza accesso al pubblico.

Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/occasionale:

- rischio potenziale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte possono comportare una possibile esposizione ad una condizione di potenziale pericolo;
- rischio ipotetico/occasionale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte in presenza occasionale di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono ipoteticamente dar luogo ad un'esposizione capace di causare l'insorgenza di un danno alla salute del soggetto esposto.

## CORONAVIRUS COVID-19

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più gravi, in particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV (nuovo coronavirus), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan in Cina a dicembre 2019.



## TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

## SINTOMI

I sintomi della malattia sono:

- Febbre;
- Tosse e mal di gola;
- Difficoltà respiratorie e fiato corto;
- Sintomi gastrointestinali e dissenteria;
- Insufficienza renale;
- Polmonite.

## TRATTAMENTO

A partire da dicembre 2020 è cominciata la campagna vaccinale, grazie ai vaccini presenti. Da quanto indicato dalla stampa l'obiettivo è quello di raggiungere, entro settembre/ottobre del 2021 la immunità di gregge. I vaccini ad oggi disponibili sono:

1. **BIONTECH/PFIZER:** Somministrazione due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio (regione deltoidea), a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. Possibile prolungare seconda dose, comunque non oltre 42 giorni dalla prima (Circolari 9 aprile e 5 maggio 2021).
2. **JOHNSON & JOHNSON:** Somministrazione una iniezione, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio (regione deltoidea).
3. **MODERNA:** Somministrazione due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio (regione deltoidea), a distanza di almeno 28 giorni l'una dall'altra. Possibile prolungare seconda dose, comunque non oltre 42 giorni dalla prima (Circolari 9 aprile e 5 maggio 2021)
4. **ASTRAZENECA:** Somministrazione due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio (regione deltoidea), a distanza di almeno 4-12 settimane l'una dall'altra.

Con l'entrata in vigore del **Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105**, dal 6 agosto 2021 sarà necessario l'ottenimento del Green Pass per entrare in ristoranti al chiuso, spettacoli ed eventi aperti al pubblico, musei e mostre, piscine e palestre e centri benessere al chiuso, sagre fiere congressi, centri estivi, concorsi pubblici. Il Green Pass sarà rilasciato a coloro che hanno almeno una dose del vaccino o hanno eseguito un tampone avente validità di 48 ore.

Si sottolinea che quanto indicato è soggetto a continue evoluzioni.

## GREEN PASS



## RICHIESTE NORMATIVE

Di seguito saranno analizzate le richieste di legge relativo al “caso di studio”.

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1 *“Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:*

| RICHIESTA DI LEGGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RISPOSTA                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.268, commi 1 e 2 | <b>GRUPPO 2</b><br>Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019. |
| b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Vedere paragrafo introduttivo</b>                                                                                                                      |
| c) dei potenziali effetti allergici e tossici                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Non noti</b>                                                                                                                                           |
| d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta.                                                                                                                                                                     | <b>Vedere paragrafi successivi</b>                                                                                                                        |
| e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio                                                                                                                                                                                                | <b>Vedere paragrafi successivi</b>                                                                                                                        |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5 *“Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:*

| RICHIESTA DI LEGGE                                                                                  | RISPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici | <b>Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione</b> |
| b) numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)                                   | <b>Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro esclusivamente solitario</b>                                                                                                                                                                                                          |
| c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi               | <b>Vedere copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate  | <b>Vedere paragrafi successivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2 *“in particolare, il datore di lavoro:*

| RICHIESTA DI LEGGE                                                                                                                                                                                                                                 | RISPOSTA                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente                                                                                                                                                 | <b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>                                               |
| b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici                                                                                                                                                 | <b>In corso di continua valutazione in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento.</b> |
| d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione                                                                                                       | <b>Vedere paragrafi successivi</b>                                                                                                |
| e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro                                                                                                          | <b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione a prescindere dall'attività</b>                   |
| l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi | <b>Vedere paragrafi successivi</b>                                                                                                |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1 *“In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

| RICHIESTA DI LEGGE                                                                                                                                                                                                                        | RISPOSTA                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle                                                                  | <b>Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce se presenti.</b> |
| c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva | <b>Vedere paragrafi successivi.</b>                                                                    |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1, *“Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

| RICHIESTA DI LEGGE                                                | RISPOSTA                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati | <b>Informazione sui rischi al personale</b> |
| b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione           | <b>Istruzioni al personale</b>              |
| c) le misure igieniche da osservare                               | <b>Istruzioni al personale</b>              |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste normative”.

Per la restante parte, occorre considerare che alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, e ciò porterebbe a modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro definire lo scenario di appartenenza dell'attività lavorativa al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti anche solo mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere poi corredato da ulteriori misure che si aggiungeranno alle precedenti.

| SCENARIO            | DESCRIZIONE                                                                   | APPLICAZIONE INIZIALE                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prerequisito</b> | Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni | COSTANTE                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario 1</b>   | Bassa probabilità di diffusione del contagio                                  | <b>Considerata la situazione attuale nella Regione Emilia-Romagna si ritiene coerente lo scenario 1 anche se la situazione è in bilico vista la presenza della variante DELTA</b> |
| Scenario 2          | Media probabilità di diffusione del contagio                                  |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario 3</b>   | Elevata probabilità di diffusione del contagio                                |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario 4</b>   | Molto elevata probabilità di diffusione del contagio                          |                                                                                                                                                                                   |

Si vedano le pagine successive per la definizione dello scenario e per le misure di prevenzione e protezione.

Inoltre, di seguito è approfondito il metodo adottato per la valutazione del rischio tratto dal *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL*.

## SCENARI STANDARD

Parte della valutazione è stata sviluppata nel paragrafo precedente applicando gli articoli 271 e 272 e seguenti del D. Lgs. n.81/2008; un'altra parte può essere svolta come una **“composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD**, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni”. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la data certa)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”.

### PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale/Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali descritti alla fine del presente documento.

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che presentano sintomi da contagio;
- inizio dell'attività lavorativa in modalità smart working lì dove possibile.

### SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA'

Nel caso del **“primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio)** “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”, il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare [...];
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” [...]. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il **lavaggio delle mani**” ...;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

### SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA'

Nel caso di **secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio)** andranno adottate le seguenti **“misure di prevenzione e protezione”**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali/prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto);
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione".

Serve "adottare nelle pratiche di lavoro misure di prevenzione cosiddette *universali* che in ogni situazione, indipendentemente dalla natura infettiva dei campioni trattati e delle condizioni di igiene del lavoro, garantiscano la assenza di una esposizione, così da raggiungere il controllo o l'abbattimento del 'rischio di natura ed entità incerta' connesso a queste attività" [da Influenza e prevenzione, Autori Vari, Rivista Prevention and Research].

In questo scenario, ove compatibile con le mansioni, il Datore di Lavoro potrebbe valutare la possibilità di intervenire quanto prima per garantire la continuità aziendale tramite la prestazione dei lavoratori in smart working da casa. Lo smart working, può, infatti, essere attivato con modalità semplificate senza l'accordo scritto tra datore e lavoratore con i soli oneri costituenti nell'invio della comunicazione agli enti attraverso il portale del Ministero del Lavoro e dell'invio al lavoratore dell'informativa inerente ai rischi e la sicurezza sul lavoro.

Ove non fosse possibile prevedere lo smart working (ad es. operai), sarà necessario, come già esplicitato, implementare le misure di sicurezza consigliate da parte del medico competente. In via generale è consigliabile preparare un prontuario per la forza lavoro ove sono indicate le buone prassi igienico-sanitarie. Sarà, invece, necessario prevedere il rispetto nell'attività di lavoro delle distanze tra i singoli lavoratori, come poi, ad esempio, installare dispenser di liquido igienizzante all'interno dei locali aziendali.

### SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

#### **SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

## METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

*Tratto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL*

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT:

- **Esposizione** E- probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, laboratori di ricerca, ecc.)  
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  
1 = probabilità medio-bassa;  
2 = probabilità media;  
3 = probabilità medio-alta;  
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- **Prossimità** P- caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);  
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);  
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **Aggregazione** A- la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).  
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla  
(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);  
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente  
(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);  
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure  
(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);  
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il livello di rischio viene calcolato come segue:

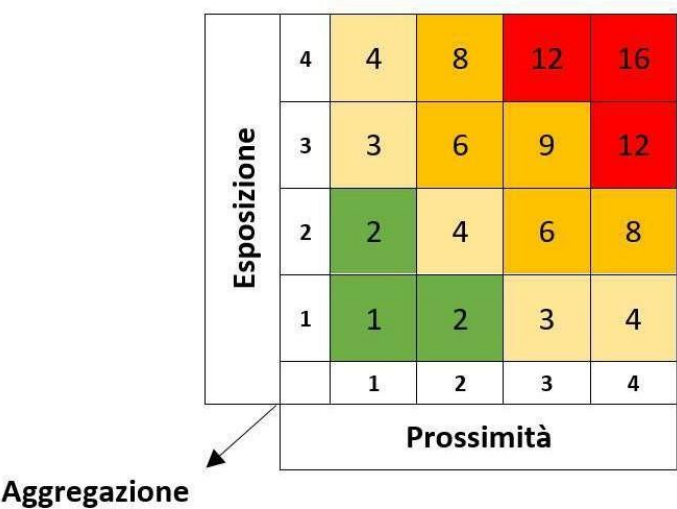
$$R = E \cdot P + (C \cdot A)$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO)
- A = aggregazione

## LIVELLO DI RISCHIO

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.



| Entità Rischio | Valori di riferimento |
|----------------|-----------------------|
| Basso          | (1 ≤ R ≤ 2)           |
| Medio basso    | (2 < R ≤ 4)           |
| Medio alto     | (4 < R ≤ 9)           |
| Alto           | (9 < R ≤ 16)          |

**VALUTAZIONE in base al settore ATECO**

CODICE ATECO

85: ISTRUZIONE

CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE

3

FATTORE DI AGGREGAZIONE

1,30

In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è: MEDIO BASSO

### VALUTAZIONE in base alla SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA'

Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili "esposizione" e "prossimità", identificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo:

|                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fattore: esposizione</b>                                                                                                                                                                                       |                  |
| Rappresenta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.) |                  |
| <b>Scala assegnata</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Punteggio</b> |
| MEDIO ALTA                                                                                                                                                                                                        | 3,00             |

|                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fattore: prossimità</b>                                                                                                                                              |                  |
| Indica le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) |                  |
| <b>Scala assegnata</b>                                                                                                                                                  | <b>Punteggio</b> |
| Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo                                                                                        | 2,00             |

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

|                                                                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fattore: aggregazione</b>                                                                                                                                           |                  |
| La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero) |                  |
| <b>Scala assegnata</b>                                                                                                                                                 | <b>Punteggio</b> |
| presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);       | 1,30             |

Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione:

$$R = E \times P + (C \times A) = 3 \times 2 + (3 \times 1,30) = 9,9$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale
- A = aggregazione

Classe di rischio di appartenenza:

**ALTO  $9 < R \leq 16$**   
ma molto vicino al valore max della classe medio bassa

## DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il **medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, **cura la sorveglianza sanitaria** rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla **sorveglianza sanitaria eccezionale**, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzare più istituti scolastici;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le **specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia**, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta". Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

## QUARANTENA

### **Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**

#### **Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)**

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1). I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1). Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

### **Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**

#### **Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento**

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1). I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

**Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)**

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2" (Tabella 1).

**Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA**

|                                                                                                                                          | ALTO RISCHIO (contatti stretti)                                                                                                                                  | BASSO RISCHIO                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)                             | 7 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO<br><b>oppure</b><br><b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>  | Non necessaria quarantena.<br><br>Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
|                                                                                                                                          | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO<br><b>oppure</b><br><b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b> | Non necessaria quarantena.<br><br>Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
|                                                                                                                                          | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata                                                              | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO                                                                                         | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare e antigenico<br>NEGATIVO                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio                                                                                               | Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio                                                                                                                                                             |

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

## ISOLAMENTO

### **Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento**

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico\* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico\* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

### **Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento**

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2). Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

### **Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine**

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2" (Tabella 2).

**Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO**

|                                                                                                                              | ASINTOMATICI                                                                            | SINTOMATICI                                                                                                                         | POSITIVI A LUNGO TERMINE                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | <b>10</b> giorni di isolamento<br>+<br>Test molecolare o antigenico*<br><b>NEGATIVO</b> | <b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi<br>+<br>Test molecolare o antigenico*<br><b>NEGATIVO</b> | Al termine dei <b>21</b> giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi |
| Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata                                                                      | <b>10</b> giorni di isolamento<br>+<br>Test molecolare<br><b>NEGATIVO</b>               | <b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici<br>+<br>Test molecolare<br><b>NEGATIVO</b>                | Test molecolare<br><b>NEGATIVO</b>                                          |

*\*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza).*

Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROTOCOLLO ANTICOVID PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

### PREMESSA

Si richiamano i concetti chiave da conoscere per comprendere quali sono le misure da applicare con la finalità di ridurre il rischio specifico.

### COMUNICAZIONE

L'aspetto di comunicazione gioca un ruolo fondamentale per garantire la conoscenza delle scelte effettuate dall'Istituto, sulla base delle normative in vigore, al personale scolastico, gli alunni e le famiglie.

- 1) **Comunicare** alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- 2) Diffondere l'informazione che **il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali e di prevenzione per tutta la popolazione anche al di fuori degli ambienti scolastici**, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni.

- 3) Fornire al personale della scuola e agli studenti indicazioni sul corretto utilizzo delle **mascherine chirurgiche**; incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive.

### REFERENTE COVID

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid e suo sostituto per ciascun plesso scolastico, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. Si dovrà poi informare e formare i referenti individuati.

### COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

**Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte**, in ogni Istituzione Scolastica, come per l'anno scolastico 2020/2021, il Dirigente scolastico costituisce **una commissione**, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema. Trattandosi tra l'altro di uno scenario in cui cambiano velocemente le disposizioni normative, è necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di "tempi congrui" di rimodulazione delle misure, pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in alternativa alla revisione della presente procedura integrativa di misura emergenziale, attenersi direttamente alle indicazioni ministeriali e governative, ove ritenute già esaurienti.

## SCREENING, TAMPONE DIAGNOSTICO E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a **7 giorni**, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute".

Inoltre, **le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione** (secondo la nota tecnica del 18/08/2021 del ministero dell'Istruzione).

Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche.

## GREEN PASS

Il D.Lgs n. 111 del 6 agosto contenente "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università" ha introdotto delle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico di **possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass)** che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

**Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

**La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare specifica del Ministero della salute.

**I docenti sono dunque tenuti ad esibire (e non a consegnare in copia cartacea) la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione con entrambe le dosi entro la data della presa di servizio secondo le modalità che saranno rese note** (articolo 1, comma 6 DL 111/2021) ad eccezione dei predetti casi che hanno diritto ad esenzione.

**Per il personale non vaccinato** si esplicita che la certificazione verde può ottenersi anche dietro effettuazione di **tampone molecolare o antigenico** equipollente **effettuato a proprie spese**, ma che in questo caso avrà la durata di 48 ore per cui dovrà essere di volta in volta rinnovata ed esibita personalmente recandosi all'Ufficio del Personale della scuola. Le risorse assegnate alle scuole per i tamponi gratuiti sono esclusivamente *riservate solo al personale scolastico fragile, esentato dalla vaccinazione*.

Tutti i docenti neoarrivati nell'istituto, all'atto della presa di servizio ed i restanti anteriormente al primo collegio docenti, si recheranno negli uffici di segreteria per esibire il "Certificato verde covid 19" alla verifica con l'applicativo ministeriale.

Si ribadisce ancora una volta che il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La Dirigenza comunicherà, con successiva circolare, anche in vista di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale- DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Di seguito si allega una breve scheda di sintesi.



## IL GREEN PASS A SCUOLA: SCHEDA DI SINTESI



*Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19*

|                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VACCINATO</b><br>(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) | GREEN PASS automatico<br>(valido 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale)       | <b>PUÒ LAVORARE</b><br>senza necessità di tampone periodico                                                                                                                                    |
| <b>GUARITO</b> da Covid-19                                          | GREEN PASS automatico<br>(valido 6 mesi da avvenuta negativizzazione)                          |                                                                                                                                                                                                |
| <b>ESENTATO</b> dalla vaccinazione                                  | CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE<br>(cartaceo fino al 30 settembre; digitale successivamente)       |                                                                                                                                                                                                |
| Personale che <b>NON</b> rientra nelle prime tre categorie          | GREEN PASS a seguito di tampone<br>(valido 48 ore)                                             | <b>PUÒ LAVORARE</b> , continuando ad effettuare il tampone ogni 48h per garantirsi il rinnovo del Green Pass                                                                                   |
|                                                                     | <b>ASSENZA GREEN PASS</b><br>per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | <b>NON PUÒ LAVORARE</b><br>Si applicano i provvedimenti del D.L.111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal 5° giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |

### Obblighi del dirigente scolastico

| IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale a ciò delegato). Poiché ad oggi tramite l'app VerificaC19 non è possibile conoscere formalmente la scadenza della certificazione, ad oggi la verifica va condotta quotidianamente su tutto il personale. La norma <b>NON</b> prevede controlli a campione. Si attende circolare ministeriale con ulteriori indicazioni in proposito.</li> <li>✓ attestare l'avvenuta verifica attraverso elenchi recanti               <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome del personale verificato;</li> <li>• data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall'app Verifica C19)</li> <li>• Segnalazione al dirigente Scolastico dei casi non ammissibili all'accesso.</li> </ul> </li> <li>✓ attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde.</li> </ul> | <b>NON DEVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ raccogliere in alcuna forma i Green Pass del personale, neanche su base volontaria.</li> <li>✓ richiedere il Green Pass a quanti accedono a vario titolo ai plessi dell'Istituto (educatori, operatori dei bar o delle mense, esperti esterni, fornitori,...), ma non sono personale scolastico.</li> <li>✓ richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy (ad esempio, non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).</li> </ul> |



## ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE E COSA DEVE CONTENERE LA CERTIFICAZIONE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui del decreto (Decreto Legge 23 luglio 2021, n 105) le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una **validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni**; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Fino al **30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni**, le certificazioni potranno essere **rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito** che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse...

### La certificazione deve contenere:

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita),
2. **la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;**
3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
4. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale),
6. Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

**I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).**

### Nota:

Si può ottenere il Green pass anche se non si è vaccinati? Sì, Tutte quelle persone che non possono ricevere il vaccino per motivi comprovati. Queste potranno richiedere il certificato di esenzione alla vaccinazione, documento che gli permette di avere anche la certificazione verde obbligatoria dal 6 agosto per accedere a eventi pubblici, ristoranti e palestre. Le indicazioni riguardo a chi ha diritto a ottenerla e come sono indicate nella circolare del Ministero della Salute.

|                                                                                  |                                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | PROTOCOLLO ANTICOID E AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>BIOLOGICO VIRUS SARS-COV-2 | ANNO SCOLASTICO<br>2021/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

#### ESPERTI ESTERNI E LAVORATORI RETRIBUITI DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO SCOLASTICO

##### Devono possedere o esibire il Green Pass?

In fase contrattuale può essere richiesto come requisito per poter svolgere l'incarico, come qualunque altro requisito necessario alla tutela della salute e utile alla valutazione della miglior proposta. L'assenza di green pass costituirebbe un grave rischio interferenziale, che **devo eliminare**, se non possibile **almeno ridurre** (c. c art. 15 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) o adottare misure ritenute opportune per **garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi (c. t art. 15 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

#### LAVORATORI IN APPALTO DI CUI LA SCUOLA NON È COMMITTENTE (SERVIZIO MENSA, EDUCATORI, ECC...)

Si può invitare gli Enti locali a richiedere il green pass ai loro fornitori che lavorano stabilmente nella scuola.



## MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale sono da intendersi “trasversali” a tutte quelle indicate in seguito. Si tratta di misure relative allo scorso anno scolastico e ribadite per l’anno scolastico in arrivo con qualche piccola modifica presentata nei documenti di Agosto 2021.

Le misure generali sono le seguenti:

- la raccomandazione del rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro**, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;
- **l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (nel caso non si possa rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri si dovrà indossare la mascherina chirurgica, avendo cura di garantire comunque l’aerazione degli ambienti, tranne nei bambini da 0-6 anni);
- **il divieto di assembramenti**;
- **il divieto di accesso o di permanenza** ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

## MODALITÀ APPLICATIVE DEL PROTOCOLLO

Si stabilisce che:

- ogni **istituto scolastico dà attuazione** alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il **Dirigente scolastico** (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, **è tenuto a informare**, attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il **personale**, agli **studenti** e alle **famiglie** degli alunni, **sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola**;
- è prevista la **formazione e l’aggiornamento in materia di COVID**, per il **personale scolastico**;
- ogni istituto scolastico **provvederà ad integrare e d aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia**, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- **ciascun lavoratore** è tenuto ad informare tempestivamente il **Dirigente scolastico o un suo delegato** di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
- **il personale scolastico dovrà rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19**. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto-legge n.23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2087 del Codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- **il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità**, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.



In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di **temperatura oltre i 37.5°** o altri **sintomi simil-influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (**soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.**) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

Le istituzioni scolastiche, **con opportuna segnaletica** e con una **campagna di sensibilizzazione** ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.

Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di **garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale**.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi come è stato fatto per il precedente anno scolastico.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

La misurazione della temperatura agli studenti deve essere effettuata autonomamente dalle famiglie, prima dell'uscita dal domicilio, onde evitare anche i possibili contagi in itinere ed è affidata alla responsabilità genitoriale.

**Va ridotto l'accesso ai visitatori**, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nello scorso anno scolastico: **preferire le comunicazioni a distanza, limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità** previa programmazione, **regolare registrazione dei visitatori ammessi, differenziazione**, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura, **predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare** dai vari accessi, **pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi**, accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

### DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la **pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica** di tutti gli ambienti, predisponendo un **cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato**.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;



- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- **assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente** le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- **utilizzare materiale detergente, con azione virucida**, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n.12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- **garantire la adeguata aerazione di tutti i locali**, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli **infissi esterni dei servizi igienici**. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- **sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti** (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) **destinati all'uso degli alunni**. È richiesta **particolare attenzione** alle modalità di sanificazione degli ambienti **della scuola dell'Infanzia**;
- il **registro**, per semplicità e rapidità di compilazione, andrà **compilato** per ambienti ad uso comune (come laboratori e palestre) e per ala dell'edificio scolastico. Affisso in posizione evidente in modo che possa essere consultato. Qualora la persona addetta alle pulizie non riesca a eseguire le operazioni di pulizia in uno o più ambienti dovrà informare il DSGA o il referente di plesso.

Il CTS conferma infatti la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati.

### SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, fatto salvo casi particolari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali" prevede, oltre alle pulizie giornaliere:

- **Sanificazioni periodiche** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
- **Sanificazioni straordinarie** degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19. Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
  - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
  - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
  - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
  - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.



*Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.*

## PRODOTTI DA UTILIZZARE

I prodotti per la pulizia e la sanificazione da utilizzare possono essere a base di:

- Ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5%: di norma classificati come irritanti, che richiedono l'uso di guanti monouso. Possono macchiare i vestiti.
- Perossido di idrogeno allo 0.5%: possono essere irritanti per gli occhi.
- Soluzioni idroalcoliche al 62-71%: sono classificati infiammabili.

Si raccomanda a tutti gli utilizzatori di leggere quanto riportato in etichetta prima dell'uso. Le schede di sicurezza sono a disposizione a richiesta presso il datore di lavoro.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

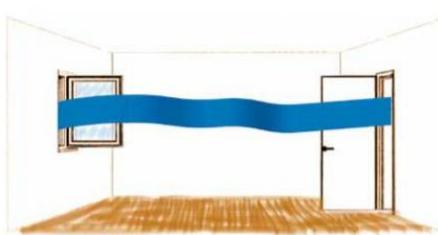
**Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale ai fini della riduzione dei rischi.**

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO<sub>2</sub>, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

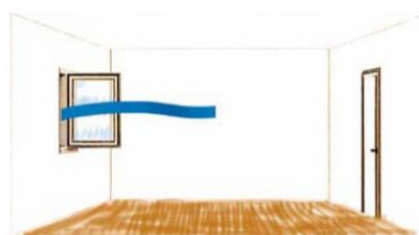
*Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.*

I tempi indicativi necessari per il ricambio d'aria di un locale sono dati in relazione alla tipologia di finestre, all'apertura delle porte e ai tempi di apertura.

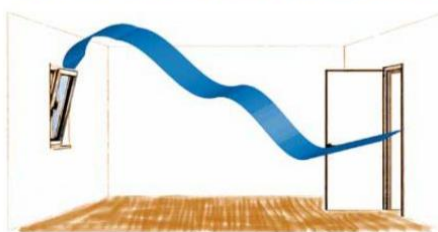
Apertura a battente  
con corrente d'aria  
Inverno: 2 - 4 min.  
Estate: 12 - 20 min.



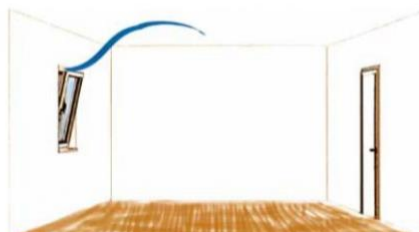
Apertura a battente  
senza corrente d'aria  
Inverno: 4 - 6 min.  
Estate: 25 - 30 min.



Apertura a ribalta  
con corrente d'aria  
Inverno: 4 - 6 min.  
Estate: 25 - 30 min.



Apertura a ribalta  
senza corrente d'aria  
Inverno: 30 - 75 min.  
Estate: 3 - 6 ore



## DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque **entri o permanga negli ambienti scolastici**, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di **mascherina**. I **DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti** per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche **e in base alle fasce di età dei soggetti** coinvolti.

La scuola predispone anche appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuali da gettare (esplicitamente evidenziati con segnaletica dedicata).

### STUDENTI

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli **studenti** è la **mascherina di tipo chirurgico**.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

### PERSONALE DELLA SCUOLA

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il **personale scolastico** è la **mascherina chirurgica** o altro dispositivo di protezione aggiuntivo come previsto nello scorso anno scolastico.

Infatti, per il **personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età**, è **raccomandata una didattica a gruppi stabili** (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021.

Per il **personale impegnato con bambini con disabilità**, si prevede l'utilizzo di **ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e visiere per la protezione per occhi, viso e mucose)**. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto anche della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Al riguardo, si precisa, **tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale**, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il **rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile** e si mantiene anche nelle zone bianche la **distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente**.

Con riferimento ai servizi educativi dell'**infanzia**, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata **una didattica a gruppi stabili**.

## ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

L'Istituzione Scolastica ha previsto accessi contingentati sia per numero di presenze che per orario di permanenza ai seguenti locali:

- Bagni;
- Uffici di segreteria;
- Sala mensa,
- Laboratori.

All'esterno dei locali sono affissi avvisi che riportano le modalità di accesso ai locali e la capienza massima.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

**L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.**

### AULE PERSONALE DOCENTE

L'utilizzo delle **aule dedicate al personale docente** (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Si consiglia di:

- Individuare e **segnalare** i posti a sedere che consentono di mantenere un'interdistanza di 1 mt;
- Indicare all'esterno la capienza massima (con apposizione segnaletica che la esplicita);
- Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno dell'aula con cartello di obbligo di lavarsi le mani;
- Qualora fosse indispensabile implementare la capienza dell'aula insegnanti, si potrà provvedere ad attrezzarla con schermi in plexiglas creando "Box singoli".

### MENSA SCOLASTICA

Anche l'utilizzo dei **locali adibiti a mensa scolastica** è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

L'utilizzo del refettorio è subordinato alla disponibilità dei locali in quanto in molti casi si è reso necessario utilizzarli come aule. Nel caso di utilizzo dei refettori occorrerà:

- ➔ Predisporre i posti a sedere in maniera tale da garantire sempre l'interdistanza minima di 1 mt provvedendo al posizionamento e alla segnalazione dei posti (tale condizione in alcuni casi può dimezzare o quasi la capienza dei refettori);
- ➔ Regolamentare i turni in maniera tale da evitare affollamenti in ingresso e uscita dai refettori;
- ➔ Sanificare il refettorio dopo ogni turno;
- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno con cartello di obbligo di lavarsi le mani;

In linea generale, come lo scorso anno, al fine di evitare movimentazioni eccessive, considerando la necessità di organizzare troppi turni (a causa della capacità ridotta dei refettori), di evitare gli affollamenti, di evitare utilizzi promiscui e di dover sanificare al termine di ogni turno i locali, **si ritiene che la scelta più cautelativa dal punto di vista del rischio, sia quella di consumare i pasti in classe provvedendo ad areare e pulire prima e dopo la consumazione del pasto.**

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali,

**senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.**

#### AREA BREAK

Per quanto riguarda le aree di **distribuzione di bevande e snack**, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

L'accesso e l'utilizzo dei distributori automatici sarà consentito solo al personale docente e non docente (in ogni caso contingentato) ma preferibilmente non agli alunni.

Nel caso in cui si volesse estendere anche agli alunni, occorrerà:

- regolamentarne l'utilizzo;
- dovrà essere posizionato apposito dispenser per il lavaggio delle mani;
- dovrà essere affissa idonea segnaletica indicante il divieto di assembramento;
- dovrà essere mantenuto il distanziamento di 1 mt;
- la mascherina potrà essere tolta solo per effettuare la consumazione mantenendo la distanza di sicurezza;
- ci si dovrà accertare che la ditta che gestisce il distributore, provveda ad effettuarne la sanificazione periodica (anche interna).

#### ZONE DI INGRESSO/USCITA

Andranno evidenziate con idonea segnaletica affissa le zone di accesso e uscita nell'edificio scolastico e saranno applicate le seguenti misure:

- ➔ Sono vietati gli assembramenti (predispone idonea segnaletica con divieto di stazionamento);
- ➔ Dovranno essere utilizzate solo per passaggio a meno che non vi siano atrii o spazi di dimensioni molto grandi destinate ad altri usi (ad esempio usate per alcune classi per l'intervallo);
- ➔ Occorre mantenere sempre più possibile (compatibilmente con le condizioni meteorologiche esterne) le finestre aperte per garantire la massima areazione;
- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani con cartello di obbligo di lavarsi le mani.

## DISPOSIZIONI RELATIVE AD AULE, LABORATORI E ALTRI SPAZI

### AULE DIDATTICHE

L'articolo 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti disposizioni:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- la **raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b);
- il **divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (comma 2, lettera c). All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Cosa fare dunque?

- ➔ Eliminare tutti gli arredi per ottenere il massimo spazio per posizionare i banchi. Gli arredi dovranno preferibilmente essere portati fuori dal plesso o, se nel plesso è presente un locale destinato ad archivio deposito, essere collocati in tale locale. Potranno essere messi solo in minima parte (al massimo uno per aula) all'esterno, **esclusivamente rispettando tutte le seguenti condizioni:**
  - *se le dimensioni del corridoio lo consentono (ovvero la via di fuga rimane di dimensioni adeguate);*
  - *se non ci sono altri arredi*
  - *se fissati adeguatamente a parete.*
- ➔ Disporre laddove logisticamente possibile, i banchi mantenendo il "metro buccale" (ovvero quando i ragazzi sono seduti)
- ➔ Corridoi di passaggio fra le file di banchi come specificato di seguito:
 

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <i>min</i>         | <i>60 cm</i>      |
| <i>accettabile</i> | <i>60-80 cm</i>   |
| <i>ottimale</i>    | <i>&gt; 80 cm</i> |
- ➔ Una volta posizionati i banchi predisporre idonea segnaletica orizzontale (griglia o angolare) in maniera che si possa mantenere sempre il corretto posizionamento
- ➔ Indicare con segnaletica orizzontale la zona in cui si può muovere in docente garantendo sempre la distanza di due metri dal primo studente di fronte. Si suggerisce di "delimitare la zona di movimento dell'insegnante mediante segnaletica a terra.
- ➔ Affiggere all'esterno cartello con indicazione della capienza massima dell'aula dopo aver posizionato correttamente tutti i banchi
- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno di ogni aula con cartello di obbligo di lavarsi le mani
- ➔ In mancanza di spazi, utilizzare i Banchi su ruote.

### LABORATORI E AULE ATTREZZATE

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e

approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Le regole da seguire sono le seguenti:

- ➔ Disporre i banchi mantenendo il “metro buccale”;
- ➔ In caso di impossibilità di garantire la distanza si possono creare “Box” con pannelli di plexiglas;
- ➔ Una volta posizionati i banchi predisporre idonea segnaletica orizzontale (griglia o angolare) in maniera che si possa mantenere sempre il corretto posizionamento;
- ➔ Indicare con segnaletica orizzontale la zona in cui si può muovere in docente garantendo sempre la distanza di due metri dal primo studente di fronte;
- ➔ Affiggere all'esterno cartello con indicazione della capienza massima dell'ambiente dopo aver posizionato correttamente tutti i banchi;
- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno di ogni laboratorio con cartelli di obbligo di lavarsi le mani;
- ➔ Sanificazione dopo ogni utilizzo, prima dell'arrivo della classe successiva.

#### AULA MAGNA E AUDITORIUM

- ➔ Individuare i posti a sedere che consentono di mantenere un'interdistanza di 1 mt e apporre su tutti gli altri il “divieto di seduta”;
- ➔ Indicare all'esterno la capienza massima;
- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno dell'aula magna o auditorium con cartello di obbligo di lavarsi le mani;
- ➔ Sanificare dopo ogni utilizzo, prima dell'utilizzo successivo.

#### UFFICI

Le aperture degli uffici al pubblico **dovranno essere stabilite su appuntamento da prendere in via preferenziale via web o telefonicamente**. In ogni caso, gli uffici dovranno raccordarsi al fine di ricevere il pubblico in giornate e orari differenti per evitare sovrapposizioni. Tale misura si rende necessaria al fine di limitare l'afflusso di pubblico contemporaneo presso gli uffici segreteria.

Il pubblico dovrà accedere in numero massimo di persone stabilito dal Dirigente Scolastico assumendo che sia sempre garantita l'interdistanza minima di 1 mt in tutti i momenti (ingresso, uscita, stazionamento presso gli uffici).

Al momento dell'ingresso, ogni utente riporterà su un registro i propri riferimenti, unitamente alla data e l'orario di accesso e potrà accedere solo se dotato di mascherina. In caso di mancanza di mascherina ove l'Istituto non mettesse a disposizione mascherine per i visitatori, non si potrà avere accesso agli uffici.

L'accesso sarà contingentato e pertanto, prima di consentire l'accesso dell'utente successivo, occorrerà che il precedente utente si sia allontanato dall'ufficio.

È vietata la creazione di sale d'attesa (anche temporanee) che prevedano l'accesso di più persone all'interno degli uffici. La regolamentazione dell'afflusso sarà stabilita da apposita cartellonistica e supervisionata dal personale presente negli uffici.

#### SERVIZI IGIENICI

- ➔ Provvedere alla sanificazione almeno ad inizio giornata, prima e dopo l'intervallo e a fine giornata.
- ➔ Affiggere un registro esterno sul quale annotare giorno, orario e soggetto che ha effettuato la sanificazione

- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani cartello di obbligo di lavarsi le mani
- ➔ L'accesso ai servizi igienici (trattandosi di movimentazione interna all'edificio) dovrà avvenire indossando la mascherina;
- ➔ Durante l'intervallo, garantire la vigilanza affinché si acceda **singularmente** in numero pari a quello dei servizi igienici presenti;
- ➔ Consigliabile, durante le operazioni di pulizia, l'immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilettes.

**Una scelta più "drastica"** potrebbe prevedere l'uso dei servizi igienici solo durante l'intervallo (momento in cui è presente una vigilanza puntuale") salvo casi di necessità, per limitare il più possibile accessi incontrollati ai servizi igienici.

#### SPOGLIATOI DEL PERSONALE

Gli spogliatoi dovranno essere sanificati e areati a inizio giornata e prima di ogni successivo utilizzo. Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno con cartello di obbligo di lavarsi le mani.

#### PALESTRE E GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON GLI ENTI LOCALI

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche.

Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

#### SPOGLIATOI PALESTRE

- ➔ Occorre indicare sulle panche con apposita segnaletica adesiva l'interdistanza di 1 mt e far entrare un numero di persone in funzione dello spazio disponibile;
- ➔ indicare all'esterno la capienza massima consentita;
- ➔ obbligo di uso della mascherina sia per gli allievi che per i docenti;
- ➔ obbligo di sanificazione dopo ogni utilizzo;
- ➔ posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all'interno o all'esterno con cartello di obbligo di lavarsi le mani.

## SPAZIO "COVID"

- ➔ Individuare un locale dotato di finestre per l'areazione, possibilmente in prossimità dell'ingresso ad uso esclusivo;
- ➔ Predisporre adeguate dotazioni/DPI (Mascherine FFP2, visiere, guanti) a disposizione di chi dovesse utilizzarle;
- ➔ Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani cartello di obbligo di lavarsi le mani;
- ➔ Nominare, per ogni plesso scolastico un "Referente Scolastico COVID-19";
- ➔ Dopo ogni uso provvedere a sanificare e arieggiare il locale;
- ➔ **Rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e. Seguire la procedura riportata nelle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del 21 agosto 2020". In particolare, si riporta l'allegato 1 "schema riassuntivo"**



## ATTIVITÀ E MOMENTI DI VITA SCOLASTICA

### ATTIVITÀ DIDATTICA

→ L'attività didattica dovrà essere organizzata dai docenti **cercando di ridurre al minimo i libri da portare a scuola quotidianamente.**

→ gli spostamenti dei ragazzi durante l'orario scolastico dovranno essere ridotti al minimo.

**Nota Bene:** Nel caso in cui fossero assenti docenti, **NON** sarà possibile suddividere gli alunni in altre classi a meno che non si abbiano a disposizione zone ampie quali aula magna, auditorium.

Occorrerà comunque garantire adeguata vigilanza alla classe.

### VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

### INTERVALLO

L'intervallo si effettuerà, se l'aula dispone di un accesso/uscita direttamente sull'esterno e se le condizioni meteorologiche lo consentono, preferibilmente all'esterno.

Si possono poi ritenere valide le disposizioni date per l'anno scolastico 2020/2021.

### PRE E POST SCUOLA

Nel caso in cui sia impossibile (sostanzialmente quasi sempre) garantire il mantenimento di bambini appartenenti agli stessi gruppi/sezioni, occorrerà creare spazi dedicati in cui posizionare i bambini in maniera tale da mantenere un'interdistanza di 1 mt con utilizzo di mascherina per i bambini della stessa classe e una distanza di 2 metri fra gruppi di bambini di classi diverse. Nel caso si utilizzino spazi successivamente destinati ad aula/sezione, queste dovranno essere sanificate prima dell'utilizzo.

### ATTREZZATURE

In linea generale si dovranno **evitare tutte le attrezzature** (attrezzi da palestra, attrezzature da laboratorio, giocattoli per le scuole dell'infanzia...) ad uso promiscuo in quanto altrimenti dovranno essere igienizzate dopo ogni uso. È sconsigliato l'utilizzo promiscuo di libri dalla biblioteca o lo scambio di libri o comunque è consigliabile limitarlo al massimo.

### RIUNIONI

- Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola si svolgono ordinariamente in modalità videoconferenza.
- Qualora si rendesse opportuna o necessaria la convocazione in presenza, le riunioni dovranno svolgersi all'interno di spazi idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti muniti di greenpass, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

## ASPETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l'accesso quotidiano, per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale.

L'organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda **l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili**. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, giova rammentare la necessità che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

## LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:

- stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento);
- disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atri, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.

Si raccomanda:

- la continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;
- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture.

Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" che, programmata e concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti". Per le parti non aggiornate dal presente Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova conferma il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e post scuola.

## CRITERI GENERALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

- Occorre mettere da parte giocattoli o materiali difficilmente sanificabili (bambole di stoffa, tessuti...);
- Occorre creare Dotazioni individuali (contenitori con pennarelli, colori cancelleria, foglio...) e limitare il più possibile l'uso promiscuo;
- I genitori non dovranno entrare nel plesso scolastico ma si limiteranno ad accompagnare i bambini fino all'ingresso. All'esterno, ove possibile, sarà predisposta la segnaletica affinché possa essere mantenuta l'interdistanza di 1 mt in fila. L'inserimento dei bimbi piccoli dovrà essere programmato e scaglionato affinché avvenga in maniera singola senza sovrapposizioni. Se gli spazi lo consentono sarà possibile effettuarlo per più bambini;
- In relazione ai momenti di ingresso e uscita eventuali esigenze di accompagnamento legate a disabilità o esigenze specifiche dovranno essere analizzate e valutate singolarmente, caso per caso;
- I camici del personale collaboratori scolastici e docenti dovranno essere di tipologia lavabile, provvedendo al ricambio quotidiano e lavandoli a scuola (senza portarli a casa) utilizzando la lavatrice.

## DORMITORI

In generale, come prima scelta occorrerà evitare il riposo pomeridiano. In subordine, qualora non fosse possibile, in via prioritaria dovrà essere concesso solo ai più piccoli (ma in questo caso appare impossibile impedire la promiscuità di gruppi e quindi verrebbe meno il rispetto). Ove si disponesse di spazi adeguati e si decidesse di effettuare il riposo pomeridiano, si tenga presente che la capienza ordinaria dei dormitori si ridurrebbe di oltre il 50%.

Inoltre:

- le brandine **NON** dovranno essere posizionate ogni volta (in altre parole non potranno essere impilate al termine dell'utilizzo) e pertanto la destinazione d'uso del locale dovrà essere di tipo **esclusivo e non promiscuo**.
- L'interdistanza da mantenere fra le brandine dovrà essere almeno pari a 1.5 mt
- Occorrerà garantire una sanificazione della biancheria e degli spazi e una costante areazione prima e dopo l'utilizzo.

## ASPETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR.

### APPENDIABILI

Gli appendiabiti potranno essere utilizzati purché garantiscano gli indumenti non siano a contatto (ad esempio utilizzo alternato).

In alternativa potranno essere utilizzati sacchetti di tipo sportivo traspiranti. Quest'ultima soluzione presenta il limite di situazioni meteorologiche in quanto in caso di pioggia i sacchetti renderebbero inutilizzabile l'indumento conservato.

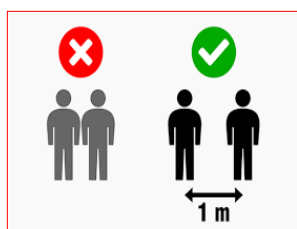
### ZAINI

Fermo restando quanto precisato sugli aspetti inerenti alla didattica (riduzione al minimo di libri e quaderni) l'unica soluzione praticabile è quella di appenderli al banco.

### SEGNALETICA

La segnaletica dovrà

- essere chiara, leggibile e affissa **su tutti gli ingressi di ogni plesso**;
- **indicare percorsi da seguire, comportamenti da tenere, obblighi e divieti** (ad esempio obbligo di indossare la mascherina, divieto di assembramento, obbligo di lavarsi le mani ...)
- ove possibile e le dimensioni dei corridoi in larghezza lo consentano, si possono individuare e segnalare a terra percorsi unidirezionali per mantenere il distanziamento dei flussi
- indicare il posizionamento dei banchi, i percorsi di accesso/uscita, l'aula COVID, l'obbligo di utilizzare l'ascensore singolarmente, i dispenser da utilizzare per il lavaggio delle mani)



## MODULISTICA, REGISTRI, DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Occorrerà prevedere o acquisire i seguenti registri/dichiarazioni:

- Registro degli accessi contenente l'autodichiarazione del soggetto che firma il registro. Tale registro dovrà essere firmato da tutti i soggetti esterni che a qualsiasi titolo entrano nel plesso scolastico;
- Registro delle verifiche della certificazione verde per gli accessi di tutto il personale.
- Dichiarazione da far firmare una tantum a tutto il personale relativa al rispetto degli obblighi.
- Registri degli orari di avvenuta effettuazione delle pulizie nei servizi igienici, nelle palestre e negli altri locali comuni (sale riunioni, aula magna, auditorium...).
- Patto educativo di Corresponsabilità da far firmare a tutte le famiglie.

## MESSA A CONOSCENZA DELLA PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE

Il presente protocollo viene pubblicato su sito web istituzionale e inviata singolarmente a tutti gli interessati.

## CONCLUSIONI

Si precisa che tale documento è soggetto a continue modifiche sulla base della normativa nazionale.

## ALLEGATO A: CHECK LIST ADEMPIMENTI

| CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI GENERALI                                                                |         |          |                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|----------------------------|
|                                                                                                         | ATTUATO | IN CORSO | NON APPLICABILE | NOTE                       |
| Massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio |         |          |                 |                            |
| Rispetto della distanza di 1 m                                                                          |         |          |                 |                            |
| Uso della mascherina chirurgica                                                                         |         |          |                 |                            |
| Incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi                                             |         |          |                 | Da ripetere periodicamente |
| Limitare al massimo gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro                                    |         |          |                 |                            |
| Contingentare l'accesso agli spazi comuni                                                               |         |          |                 |                            |
| Differenziazione degli orari di ingresso, uscita e pause                                                |         |          |                 |                            |
| Affissione della segnaletica che ricorda le principali regole                                           |         |          |                 |                            |
| Verifica delle distanze di 1 metro tra i bambini                                                        |         |          |                 |                            |
| Verifica della distanza di 2 metri tra i bambini e il docente                                           |         |          |                 |                            |
| Rispetto della distanza di 1 metro in reception, rispetto a chi viene accolto                           |         |          |                 |                            |
| Accessi programmati dall'esterno o adozione della procedura di autorizzazione                           |         |          |                 |                            |
| Presenza di igienizzante per le mani nei bagni e negli spazi comuni                                     |         |          |                 |                            |
| Svolgimento dei lavori in appalto solo in orari dove non sono presenti operatori                        |         |          |                 |                            |
| Sanificazione della postazione e attrezzature prima dell'inizio del turno                               |         |          |                 |                            |
| Sanificazione dei servizi igienici più volte al giorno                                                  |         |          |                 |                            |
| Sanificazione delle aree break dopo gli intervalli di fruizione definiti                                |         |          |                 |                            |
| L'ufficio personale è informato di come comportarsi in caso di notizia di positività                    |         |          |                 |                            |

## ALLEGATO B: ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANTICOVID D'ISTITUTO

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti la scuola individua le seguenti figure:

| <b>Responsabile d'Istituto</b>          | Dirigente scolastico |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>RSPP</b>                             |                      |
| <b>Referente di Istituto Anticovid</b>  |                      |
| <b>Sostituto Ref. di Ist. Anticovid</b> |                      |
| <b>Referente Anticovid Plesso</b>       |                      |
| <b>Referente Anticovid Plesso</b>       |                      |
|                                         |                      |
|                                         |                      |
|                                         |                      |
|                                         |                      |
|                                         |                      |
|                                         |                      |
|                                         |                      |

**ALLEGATO C: ORGANIZZAZIONE ACCESSI NEI PLESSI**

PLESSO: \_\_\_\_\_

| Classi | Varco ingresso/uscita |
|--------|-----------------------|
|        | ACCESSO               |
|        |                       |
|        |                       |
|        |                       |
|        |                       |
|        | ACCESSO               |
|        |                       |
|        |                       |
|        |                       |
|        |                       |
|        | ACCESSO               |
|        |                       |
|        |                       |
|        |                       |
|        |                       |

PLESSO: \_\_\_\_\_

| Classi | Varco ingresso/uscita |
|--------|-----------------------|
|        | ACCESSO               |
|        |                       |
|        |                       |
|        | ACCESSO               |
|        |                       |
|        |                       |
|        | ACCESSO               |
|        |                       |
|        |                       |